

Regolamento didattico del Corso di laurea triennale inter-ateneo in Scienze dell'Educazione (L-19)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo, del Regolamento del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo dell'Università degli Studi della Tuscia, di concerto al Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università degli Studi Roma Tre, disciplina le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Corso di laurea triennale inter-ateneo in Scienze dell'Educazione (L-19) (di seguito, il Corso di studio) con sede amministrativa e gestionale a Viterbo.

Art. 2

Obiettivi formativi del Corso di Laurea

1. Il Corso di studio rilascia il titolo di Dottore in Scienze dell'Educazione.

2. Il Corso di studio mira a garantire a studenti e studentesse una formazione interdisciplinare rivolta alle più diverse esigenze educative della complessa realtà sociale odierna e prevede la formazione di professionisti dell'educazione che abbiano conoscenze e competenze specifiche nel settore pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, sociologico e igienico-sanitario, caratterizzanti il lavoro di educatore socio-pedagogico e di educatore negli asili nido e nei servizi per l'infanzia. I Laureati nel Corso in questione attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da équipe multidisciplinari, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. Programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; organizzano, gestiscono e verificano le loro attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività. L'esercizio della professione di Educatore professionale è regolamentato dalle leggi dello Stato. Le competenze dell'educatore

professionale riguardano: la gestione dei rapporti interpersonali e di gruppo, l'interazione con istituzioni e realtà territoriali nelle quali si debbano effettuare interventi educativi, con capacità di utilizzare specifici metodi e strumenti di intervento e di ricerca in campo educativo; capacità di analisi, progettazione, realizzazione e validazione di strumenti valutativi per il sistema educativo, in contesto locale, nazionale e internazionale, anche mediante tecnologie multimediali.

3. Il Corso è strutturato in un unico curriculum in "Scienze dell'educazione" contraddistinto da una significativa presenza di discipline pedagogiche, metodologico-didattiche, psicologiche, sociologiche, antropologiche storiche e relative alla lingua inglese, e punta all'acquisizione di competenze necessarie ad attività professionali nell'ambito della cura, dell'educazione e della socializzazione delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni; dell'analisi dei loro bisogni individuali e del contesto sociale, culturale e territoriale; della progettazione e dell'organizzazione di servizi per l'infanzia in prospettiva inclusiva. Il profilo professionale dell'educatore socio-pedagogico si caratterizza per interventi, sia nei servizi pubblici sia in quelli privati, nei seguenti contesti: educativo e formativo; scolastico; sociosanitario e della salute, con riguardo agli aspetti socioeducativi; socioassistenziale; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell'inclusione e della cooperazione internazionale. Nello specifico, è chiamato ad operare nei: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l'infanzia, nonché per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi per anziani; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi nel campo dell'informazione e della comunicazione; servizi educativi nei contesti lavorativi e nei servizi di formazione, collocamento, consulenza; servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.

Art. 3

Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto a un'organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di studio. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del Corso di studio e hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Generale di Ateneo. Sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all'interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni del Dipartimento.
2. Le reciproche relazioni tra docenti e studenti devono essere improntate alle norme della buona educazione e a rispettare la normativa vigente.

Art. 4

Orientamento e tutorato

1. Il Corso di studio svolge attività di orientamento presso gli istituti secondari superiori, con l'obiettivo di divulgare l'offerta formativa del Corso di studio. L'attività di orientamento, si svolge in collaborazione con l'Ateneo e con gli altri Corsi di studio istituiti nel Dipartimento.
2. Il tutorato è un'attività che ha l'obiettivo di assistere lo studente lungo il suo percorso di studio, incentivare la sua partecipazione alla vita accademica, promuovere la frequenza ai corsi e agevolare il conseguimento della laurea nei modi e nei tempi previsti dagli obiettivi formativi del Corso di studi al quale è iscritto. La figura del tutor studentesco assume in tale contesto un ruolo rilevante per orientare le scelte degli studenti più giovani, al fine di:
 - fornire informazioni e consigli utili per lo studio;
 - predisporre strumenti per il recupero delle lacune di apprendimento nelle conoscenze e nelle abilità di base;
 - favorire la consapevolezza degli studenti nella elaborazione di un progetto generale di studi;
 - valorizzare gli strumenti necessari per individuare un metodo idoneo ad affrontare lo studio e gli esami;
 - assistere gli studenti nella scelta dell'area disciplinare e del docente per sviluppare una tesi di laurea;
 - fornire supporto di orientamento nell'individuazione dei percorsi di apertura al mondo delle professioni.
3. Le modalità delle attività di orientamento e tutorato sono definite dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 5

Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di studio è obbligatorio essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito in Italia o di un titolo conseguito all'estero e riconosciuto equivalente secondo la normativa vigente. Il corso di studio è ad accesso programmato e prevede lo svolgimento del TOLC-SU costituito da quesiti a scelta multipla su comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, conoscenze e competenze acquisite negli studi, ragionamento logico e lingua inglese. L'iscrizione alla selezione di accesso al corso di laurea viene indicata nel bando di ammissione. Il mancato raggiungimento della soglia minima del TOLC-SU, come previsto dal bando, può dar luogo ad obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
2. In caso di assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) lo studente è tenuto a frequentare corsi di supporto specifici, al termine dei quali è prevista una verifica per accertare che le lacune siano state colmate. In caso di mancato superamento della verifica OFA, lo studente è tenuto a frequentare nuovamente i corsi di supporto e non potrà sostenere un esame deliberato dal Consiglio di Corso, e relativo agli insegnamenti di base del 2° anno.
3. È previsto l'esonero dal sostenimento del test TOLC-SU per chi proviene da passaggio interno, trasferimento e/o abbreviazione di corso, purché abbia già acquisito almeno 6 CFU nel percorso di provenienza.

Art. 6

CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la laurea è necessario acquisire 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi della Tuscia.

Art. 7

Trasferimenti e studenti fuori corso

1. Lo studente che intenda trasferirsi da altro corso di laurea dell'Università degli Studi della Tuscia o da altra università deve presentare la relativa domanda nei periodi indicati dall'Ateneo, nel rispetto

dei regolamenti e della normativa vigente. In via eccezionale, il Consiglio di Corso di studio può accettare la richiesta di trasferimento oltre i termini stabiliti quando la domanda sia giustificata da gravi motivi, documentati dal richiedente

2. La domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalla documentazione del percorso formativo di provenienza e deve indicare chiaramente il corso di laurea cui lo studente intende iscriversi. La domanda è esaminata dal Presidente del Consiglio di Corso di studio e dal Consiglio di Dipartimento, che valutano e approvano l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente nel corso di provenienza, il suo diritto ad un'abbreviazione di corso e, di conseguenza, l'anno al quale sarà ammesso. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di studio e in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente secondo i seguenti criteri: coerenza fra obiettivi formativi degli insegnamenti svolti nella sede di provenienza con quelli specifici del corso in Scienze dell'educazione.

Art. 8

Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

1. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca deve, prima della partenza, indicare le attività formative, e i relativi CFU, che intende conseguire all'estero, concordando il piano formativo (*learning agreement*) con il referente di Dipartimento per l'internazionalizzazione. Tale piano di studio, approvato dal Consiglio di Dipartimento, è comunque modificabile anche dopo la partenza dello studente, seguendo analoga procedura (*change*). Il riconoscimento dei CFU avverrà con delibera del Consiglio di Dipartimento in seguito alla trasmissione da parte dell'Università estera o ente ospitante del documento finale (*transcript*) comprovante il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi formativi previsti.

Art. 9

Organizzazione delle attività didattiche

1. Le attività didattiche dei docenti si svolgono secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo e nella normativa vigente in materia di accesso alla professione di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia riferibile al D.Lgs. n. 65/2017 e ai successivi D.M. n. 378/2018 (All. b) e Nota ministeriale

n. 14176/2018 del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca. Tutti gli insegnamenti da 9 cfu nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/01, M-PSI/04, SPS/07, SPS/08 sono organizzati in un corso base (6 cfu) ed un laboratorio (3 cfu). Il Laboratorio presenta contenuti specifici dedicati alla prima infanzia e alle applicazioni ai contesti educativi per l'infanzia. Le discipline dei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/08, MED/38, MED/39, MED/42, SPS/07, SPS/08 presentano una parte del programma dedicata alla prima infanzia e alle applicazioni ai contesti educativi per l'infanzia.

2. Il Corso di studio ha durata triennale, è organizzato in semestri e si intende completato quando lo studente ha acquisito 180 crediti formativi universitari (di seguito cfu). Alla formazione di questi crediti concorrono gli esami curricolari, le altre attività formative e la prova finale. L'insieme di queste attività didattiche è definito, secondo modalità stabilite dal Dipartimento e dal Consiglio di corso di studio, nei piani di studio proposti nell'Offerta formativa. L'Ateneo stabilisce il numero di ore di attività didattica (lezione frontale, seminario, laboratorio, ecc.) corrispondente a 1 credito.

3. La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è consigliata. I docenti possono introdurre programmi diversificati per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, dandone segnalazione nei tempi e nei luoghi indicati dal Dipartimento e dal Consiglio di Corso di studio. Eventuali variazioni rispetto alle indicazioni previste nel programma dovranno essere comunicate dal docente alla Segreteria didattica e dovranno essere immediatamente rese pubbliche.

4. Lo studente deve compilare il proprio piano di studi *online* sul Portale dello studente all'inizio del primo anno di corso in tempo utile per partecipare alla prima sessione d'esami. Negli anni successivi al primo, lo studente può modificare il proprio piano di studi, nei limiti dell'ordinamento didattico e nei tempi prestabiliti dal Consiglio di Dipartimento.

5. I piani di studio prevedono esami obbligatori, esami proposti in alternativa tra loro ed esami a scelta dello studente, secondo una distribuzione di CFU indicata nell'Offerta formativa.

6. Come esami a scelta lo studente può optare per ognuno degli insegnamenti attivati nei corsi di laurea triennali del Dipartimento, o comunque attivati nei corsi di laurea triennali dell'Ateneo.

7. Per tutte le informazioni riguardanti gli insegnamenti indicati nei piani di studio come "mutuati", cioè, appartenenti ad altri corsi dell'Ateneo, lo studente dovrà fare riferimento al Dipartimento nel quale gli insegnamenti sono attivati.

8. Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. L'iscrizione a corsi singoli va effettuata secondo le modalità previste dall'Ateneo.

9. Per accedere alle informazioni sulla didattica dei corsi attivati (orari delle lezioni, programmi, date di esame, ecc.) lo studente dovrà servirsi delle piattaforme informatiche dell'Ateneo, accedendovi con le proprie credenziali. Mediante tali piattaforme lo studente potrà compilare il proprio piano di studi, prenotarsi agli esami, controllare la propria carriera universitaria.

Art. 10

Esami e modalità di verifica

1. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e secondo il calendario definito dal Dipartimento.
2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste dal loro piano di studi per l'anno al quale sono iscritti e per le quali si sia concluso l'insegnamento. Possono, inoltre, sostenere anche esami previsti dal loro piano di studi, ma relativi ad anni di iscrizione precedenti. Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere esami anche nella prima sessione dell'anno accademico in corso, come non frequentanti, concordando il programma con il titolare di insegnamento. I crediti corrispondenti a tali esami sono riconosciuti nel momento in cui lo studente presenta domanda di iscrizione e determinano l'abbreviazione del percorso di studi.
3. Lo studente può chiedere alla segreteria didattica di anticipare uno o più esami tra quelli dell'anno successivo, concordando il programma d'esame con il titolare dell'insegnamento.
4. Le prove d'esame possono essere orali, scritte o laboratoriali o, anche, combinare queste diverse modalità, sulla base delle esigenze didattiche dell'insegnamento. I risultati delle prove d'esame scritte devono essere comunicati agli studenti in tempo utile, per consentire a chi intenda rifiutare la votazione, di potersi iscrivere all'appello successivo.
5. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche intermedie non vincolanti ai fini della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione finale in sede d'esame. Il docente che decida di avvalersi di verifiche o prove intermedie dovrà curare che queste si svolgano pubblicamente. Il docente deve, altresì, preoccuparsi di non condizionare il regolare svolgimento delle altre lezioni, e deve comunicare data e orario delle prove alla Segreteria didattica.
6. Lo studente può rinunciare a completare l'esame sia durante una prova orale, sia durante una prova scritta o laboratoriale. In tal caso l'esame sarà registrato come "non concluso", e lo studente potrà ripetere la prova d'esame prenotandosi per un appello successivo.

7. La valutazione delle prove d'esame è in trentesimi; la votazione minima per superare l'esame è 18/30. L'esame con una valutazione inferiore a 18/30 sarà registrato dal docente come "non superato" e lo studente che abbia ricevuto tale valutazione potrà sostenere l'esame solo a partire dalla sessione successiva.

Art. 11

Altre attività formative

1. Le altre attività formative sono costituite dalla Prova finale (obbligatoria) e da attività diverse dagli esami (come: laboratori, tirocinio interno e tirocinio esterno), che consentono di acquisire il numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico del Corso di studio. L'attribuzione dei crediti al termine di tali attività formative è soggetta ad approvazione da parte del Dipartimento.
2. Le altre attività formative sono disciplinate dal Consiglio di Corso di studio e dal Dipartimento in ciascun anno accademico e comprendono la partecipazione ai diversi laboratori organizzati dal Dipartimento, insieme alla partecipazione a seminari e conferenze organizzate dal Dipartimento. I tirocini curriculari sono effettuati presso gli enti pubblici e privati convenzionati.
3. Il riconoscimento delle altre attività formative è sempre successivo rispetto all'esperienza svolta e viene condotto a compimento mediante una richiesta adeguatamente documentata con attestati specifici da parte dello studente, o dagli Enti convenzionati, che è valutata dal Presidente del Consiglio di corso e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 12

Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale è volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Studio e verte in un elaborato scritto, un progetto o un prodotto multimediale realizzato dallo studente su un argomento anche di natura interdisciplinare, coerente con il percorso del Corso di studio.
2. La prova finale viene svolta secondo le modalità determinate dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e dovrà essere verificata da un Relatore nominato tra i docenti del Corso di studio.
3. La prova finale è discussa oralmente davanti a una Commissione, secondo l'art. 28, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Regolamento didattico del Corso di Laurea triennale inter-ateneo in Scienze dell'educazione (L-19)
(emanato con D.R. n. 212/24 del 06.05.2024)

4. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri:

- Valutazione della carriera e del percorso formativo (1 punto in aggiunta alla media se lo studente è in corso; 1 punto in aggiunta alla media se in possesso di certificazione Erasmus);
- Giudizio del Relatore (max 4 punti);
- Giudizio della Commissione (max 2 punti).

Art. 13

Mobilità internazionale

1. Il Corso di studio sostiene la mobilità internazionale di studenti e docenti nel quadro dei programmi riconosciuti dagli organismi dell'Unione Europea e internazionali, offrendo supporto organizzativo ed assistenza tutoriale.
2. Il Corso di studio, coordinandosi con il Dipartimento, mette le proprie risorse organizzative e didattiche a disposizione di docenti e studenti ospiti nel contesto di programmi di mobilità internazionale.
3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale potrà richiedere al Consiglio di Corso di Studio il riconoscimento dei crediti ottenuti all'estero presentando la documentazione necessaria in conformità al Regolamento di Ateneo che disciplina la mobilità degli studenti.

Art. 14

Qualità

Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell'Università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 15

Norme finali e modifiche al regolamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo, oltre che alla normativa vigente e alla convenzione stipulata tra l'Università degli Studi della Tuscia e l'Università degli Studi Roma Tre.

Regolamento didattico del Corso di Laurea triennale inter-ateneo in Scienze dell'educazione (L-19)
(emanato con D.R. n. 212/24 del 06.05.2024)

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Corso di studio. La proposta è discussa nella riunione del Consiglio di Corso di studio successiva alla data di presentazione della stessa, e approvata dal Consiglio di Dipartimento sede amministrativa, sentito il Dipartimento di riferimento dell'Università Roma Tre, con le stesse procedure previste per la sua adozione dal Regolamento Didattico di Ateneo, prima di essere sottoposta al Senato Accademico.